

### IN QUESTA EDIZIONE



1. Il rimborso dell'IVA pagata in altri stati dell'Unione Europea
2. Il rimborso dell'IVA pagata in Inghilterra
3. Incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici

**1**

### **Il rimborso dell'IVA pagata in altri stati dell'Unione Europea**

Per soggetti IVA

Il 30/09/2025 è l'ultimo giorno previsto dalla normativa comunitaria per richiedere la restituzione dell'imposta pagata sugli acquisti effettuati nell'anno precedente in uno stato europeo membro, diverso da quello in cui il soggetto passivo è stabilito. Pertanto, i clienti che nel corso del 2024 abbiano sostenuto acquisti con IVA in altri Stati membri dell'Unione Europea, non dispongano in tali Paesi di una rappresentanza fiscale o di un'identificazione diretta ai fini IVA e non si siano già messi in contatto con il proprio consulente di riferimento presso il nostro Studio, sono invitati a trasmetterci via e-mail, in formato scansionato, copia delle relative fatture e della documentazione correlata.

In tal modo potremo predisporre la domanda di rimborso, da inviare telematicamente entro il 30/09/2025. Vi chiediamo pertanto di volerci inviare la documentazione, ordinata per categorie di spese di cui sotto. Vi chiediamo inoltre di comunicarci via e-mail anche il conto corrente bancario sul quale dovrà essere erogato il rimborso dell'IVA estera, indicando la denominazione della banca, la filiale, l'IBAN e il BIC/SWIFT-Code e questo non oltre il 12/09/2025 per avere a disposizione il tempo necessario per la predisposizione di tale richiesta. Vi consigliamo inoltre che l'IVA estera oggetto di rimborso venga contabilizzata nella Vostra contabilità come un credito tributario in un apposito conto contabile, per esempio su

un conto "Credito IVA estera" e la somma della documentazione di supporto che ci manderete dovrebbe corrispondere a quell'importo risultante già dalla Vostra contabilità riferita alla data del 31/12/2024 (chi ha un esercizio diverso dall'anno solare, deve fare riferimento comunque agli acquisti effettuati nell'anno solare 2024).

Il rimborso dell'IVA estera segue le seguenti regole:

I soggetti passivi (soggetti IVA che acquistano beni/servizi) hanno diritto al rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti effettuati in un paese membro diverso da quello in cui sono stabili, secondo le disposizioni della direttiva 2008/9.
Presupposto sostanziale del rimborso è l'esercizio di attività che attribuiscono il diritto alla detrazione dell'imposta nel paese di stabilimento e in quello del rimborso. Condizioni ai fini del rimborso: nel periodo di riferimento, mancata effettuazione di operazioni imponibili e assenza di stabile organizzazione attiva nel paese del rimborso.
Periodo di riferimento: acquisti effettuati al massimo in un anno. Modalità della richiesta: per via telematica all'Agenzia delle Entrate.
Termine di presentazione: al più tardi, 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento.
Non è rimborsabile l'IVA che il fornitore ha addebitato erroneamente.

La domanda va trasmessa per via telematica all'autorità fiscale del paese di stabilimento (che per i nostri clienti è l'Italia), che provvederà poi a inoltrarla all'autorità dello stato membro dell'Unione Europea in cui è stato effettuato l'acquisto.

Gli acquisti effettuati in altri stati membri dell'Unione Europea dovranno essere classificati nelle seguenti categorie:

<b>1</b>	Carburante
<b>2</b>	Locazione di mezzi di trasporto
<b>3</b>	Spese relative a mezzi di trasporto (eccettuate quelle di cui ai nn. 1 e 2)
<b>4</b>	Pedaggi e altri oneri stradali
<b>5</b>	Spese di viaggio quali taxi e altri mezzi di trasporto pubblici
<b>6</b>	Alloggio
<b>7</b>	Alimenti, bevande e servizi di ristorazione
<b>8</b>	Ingresso a fiere ed esposizioni
<b>9</b>	Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza
<b>10</b>	Altro (se si utilizza questo codice, occorre specificare la natura dei beni e servizi)

Il diritto al rimborso dell'IVA pagata da un soggetto IVA italiano in uno stato membro diverso dall'Italia rappresenta un'alternativa necessaria del diritto alla detrazione dell'IVA, qualora quest'ultimo diritto non sia esercitabile concretamente per assenza di imposta a debito (nello stato membro dell'UE). Il diritto di rimborso si fonda sul medesimo presupposto della detrazione, vale a dire il requisito dell'inerenza, ossia l'esistenza di un nesso immediato e diretto fra il bene o servizio acquistato con un'attività dalla quale scaturiscono operazioni imponibili o assimilate. Il diritto di rimborso subisce in genere le stesse limitazioni che la normativa dello stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti prevede a riguardo del diritto alla detrazione. Per esempio, se la normativa dello stato membro dell'UE esclude la detrazione dell'IVA sull'acquisto di un determinato bene, lo stato membro non darà luogo al rimborso dell'IVA pagata in sede di acquisto di tale bene. L'art. 4 della direttiva 2008/9 esclude espressamente dal rimborso l'IVA indebitamente fatturata, nonché quella addebitata per le cessioni di beni che, in quanto cessioni intracomunitarie o all'esportazione, sono o possono essere qualificate operazioni non imponibili. Il cessionario/committente al quale il fornitore estero abbia addebitato l'imposta, dunque, deve prestare attenzione a che l'addebito sia corretto, poiché non potrà ottenere dall'autorità estera il rimborso dell'IVA indebitamente applicata.

Il diritto al rimborso è subordinato alle seguenti condizioni:

- assenza di stabile organizzazione nel relativo stato membro ossia alcuni paesi UE prevedono che in presenza di una rappresentanza fiscale IVA in tale paese la detrazione IVA debba venire esercitata tramite tale rappresentanza fiscale;
- assenza di operazioni attive (cioè vendite) nel relativo stato membro.

Il soggetto italiano non può richiedere a rimborso l'IVA pagata in un altro stato membro dell'Unione Europea in presenza di una propria stabile organizzazione in quello stato (in quanto in questo caso l'IVA dev'essere detratta in capo alla stabile organizzazione), ossia in presenza di una rappresentanza fiscale ai fini IVA o identificazione diretta ai fini IVA attiva (pochi paesi esteri europei accettano la richiesta di rimborso diretta anche se li si dispone di una posizione IVA). In secondo luogo, il soggetto italiano non può aver effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nello stato membro di rimborso, sempre in relazione all'anno di riferimento del rimborso.

Una volta inviata l'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, questa risponde entro 15 giorni con un provvedimento di notifica (notifica allo stato dell'Unione Europea) o di rigetto. Lo stato membro dovrà provvedere al rimborso dell'IVA richiesta a rimborso entro il termine massimo di otto mesi dalla data di notifica. Lo stato membro di rimborso potrà chiedere informazioni aggiuntive, oppure l'invio delle fatture/documentazione in originale (solo alcuni stati membri impongono di allegare già all'istanza di rimborso le fatture d'acquisto).

Facciamo presente che sulla base di accordi bilaterali di reciprocità, che l'Italia ha in atto con Norvegia, Svizzera e Israele, il rimborso transfrontaliero è ammesso anche al di fuori dei

confini dell'UE, ma in questo caso la domanda va redatta in forma cartacea, utilizzando il modello 79 (tale modello è reperibile in Internet sotto il seguente link):

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/rimborsi/ivarimbuesoggnonresidentinoncom/modrimbuesoggnonresidnoncomiva79>

La domanda deve essere inviata al Centro Operativo di Pescara mediante raccomandata a.r. o tramite corriere con prova di consegna, o mediante consegna a mano, sempre entro il 30/09/2025, se riferita all'anno 2024.

## 2

### **Il rimborso dell'IVA pagata in Inghilterra**

Per soggetti IVA

---

Grazie a un accordo di reciprocità tra Regno Unito e Italia, le operazioni effettuate con soggetti britannici a partire dal 01/01/2021 rientrano nell'ambito dell'articolo 38-ter del DPR 633/1972, che regola i rimborsi IVA per i Paesi terzi in condizioni di reciprocità.

La risoluzione n. 22/E del 02/05/2024 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in virtù dell'accordo firmato il 07/02/2024, i rimborsi IVA sono riconosciuti in modo retroattivo dal 01/01/2021 per le operazioni tra Italia e Regno Unito.

La procedura per il rimborso IVA in UK è la seguente:

- L'operatore economico italiano che ha sostenuto IVA in UK può inoltrare la richiesta di rimborso secondo la normativa vigente nel Regno Unito tramite un'apposita procedura online prevista dall'amministrazione fiscale britannica (HMRC);
- È necessario che gli acquisti per cui si richiede il rimborso siano inerenti all'attività economica svolta e che l'IVA sia effettivamente a carico dell'operatore;
- Le richieste devono essere presentate entro un termine specifico, tipicamente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello dell'acquisto;
- Le imprese devono compilare un modulo di rimborso specifico previsto dal Regno Unito (diverso dal modulo IVA italiano), fornendo documentazione giustificativa;
- La richiesta viene gestita dall'HMRC (autorità fiscali britannica), che verifica i requisiti e, se accolta, procede al rimborso entro un periodo normalmente di alcuni mesi.

Le condizioni e limiti per la richiesta di rimborso sono i seguenti:

- La società italiana non deve avere stabile organizzazione nel Regno Unito se richiede il rimborso dall'Italia;
- Nel caso di operatori con stabile organizzazione o situazioni particolari, le modalità potrebbero variare o essere escluse dal rimborso;
- Il rimborso è consentito a condizione che l'IVA non sia già stata detratta tramite altre modalità (es. dichiarazione IVA UK).

- L'accordo bilaterale garantisce una procedura semplificata per evitare la doppia imposizione e favorisce le relazioni commerciali tra Italia e Regno Unito dopo Brexit.

In sintesi, per ottenere il rimborso IVA in Inghilterra è necessario:

- presentare la domanda online all'HMRC entro termini previsti,
- compilare correttamente il modulo specifico,
- assicurarsi che gli acquisti interessati siano per l'attività economica,
- fornire tutta la documentazione richiesta.

Pertanto, i clienti che nel corso del 2024 abbiano sostenuto acquisti con IVA nel Regno Unito e che non si siano già messi in contatto con il proprio consulente di riferimento presso il nostro Studio, sono invitati a trasmetterci via e-mail, in formato scansionato, copia delle relative fatture e della documentazione correlata. In questo modo potremo predisporre la domanda di rimborso, da inviare telematicamente entro il 30/09/2025.

### **3 Incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici**

Per tutti i clienti

Sono stati stanziati fondi per euro 597 milioni di ai fini di incentivare l'acquisto di veicoli elettrici, nell'arco temporale da settembre 2025 al 30/06/2026. Sarà il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ("Mase") ad emanare un decreto attuativo a riguardo e poi un apposito avviso circa l'inizio dell'invio delle domande di contributo.

Riassumiamo i punti salienti di tale incentivo:

<b>soggetti beneficiari</b>	<b>Entità incentivi</b>	<b>Condizioni e limitazioni</b>
Privati	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Contributo di euro 11.000,00</li> <li>– Prezzo massimo dell'auto euro 35.000,00 esclusa IVA</li> </ul>	ISEE: minore o uguale a euro 30.000,00
Privati	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Contributo di euro 9.000,00</li> <li>– Prezzo massimo dell'auto euro 35.000,00 esclusa IVA</li> </ul>	ISEE: tra euro 30.000,00 e euro 40.000,00
Microimprese	Contributo massimo di euro 20.000,00 euro fino al 30% del prezzo per ogni veicolo nuovo e nel rispetto del regime "de minimis"	

L'incentivo si tradurrà in uno sconto immediato sul prezzo del veicolo presso il concessionario, ed è destinato a:

- persone fisiche con residenza in un'area urbana funzionale: città con più di 50.000 abitanti o comuni della relativa area di pendolarismo;
- microimprese (aziende con meno di 10 dipendenti e fatturato sotto i 2 milioni di euro) con sede legale nelle stesse aree.

Per poter accedere all'incentivo, sarà obbligatorio rottamare un veicolo a motore termico (benzina o diesel) fino alla classe Euro 5.

La richiesta del bonus avverrà online, attraverso una piattaforma informatica dedicata che permetterà agli stessi venditori di registrare il beneficiario, verificare i requisiti ISEE, coinvolgere direttamente i rivenditori aderenti e applicare lo sconto contestualmente all'acquisto.

Per la definizione di zona urbana funzionale bisogna fare riferimento alla descrizione desumibile dal sito web dell'ISTAT:

<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/informazioni-territoriali-e-cartografiche/statistiche-sul-territorio/cities-functional-urban-areas/>

Gli incentivi saranno destinati all'acquisto di determinati veicoli:

- per persone fisiche potranno far ricorso all'agevolazione per acquisire vetture nuove di categoria M1 (con almeno 4 ruote e al massimo 8 posti a sedere oltre a quello del conducente), completamente elettriche e con un prezzo pari o inferiore a euro 35 mila Iva e optional esclusi come da listino ufficiale della casa produttrice;
- le microimprese potranno attivare lo sconto per acquistare al massimo due nuovi veicoli commerciali di categoria N1 (destinati, cioè al trasporto merci con volume massimo non superiore a 3,5 e 12 tonnellate) o N2 (tra 3,5 e 12 tonnellate), anche in questo caso con alimentazione esclusivamente elettrica.

Consigliamo i nostri clienti con l'intenzione di acquistarsi un veicolo elettrico di voler programmare il proprio acquisto, tenendo conto degli incentivi che a breve saranno accessibili e di informarsi sin d'ora presso rivenditori automobilistici competenti.

Maggiori informazioni si possono ricavare in internet al seguente link: <https://www.mase.gov.it/portale/-/pnrr-mase-al-via-nuovi-incentivi-per-l-acquisto-di-veicoli-a-zero-emissioni-per-una-transizione-sostenibile>

Facciamo presente che p.e. nella Provincia di Bolzano esistono anche inventivi provinciali relativi all'acquisto di veicoli e/o all'installazione di stazioni di ricarica. Maggiori informazioni a riguardo si possono ricavare in internet al seguente link:

<https://mobilita.provincia.bz.it/it/mobilita-elettrica>



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

